

LE FIGURE TIPICHE DI LAVORATORE SPORTIVO

**Focus sugli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti sportivi:
quale possibile inquadramento -aspetti previdenziali
(dott. Federica Manfré)**

1. Breve excursus storico

Prima di esaminare la nozione di lavoratore sportivo, così come delineata dal d. lgs n. 36 del 28 febbraio 2021, giova procedere ad un breve *excursus* storico.

Fino all'entrata in vigore della legge 91/1981, la qualificazione dei rapporti di lavoro costituiti nell'ambito della pratica sportiva era estremamente controversa, tanto che venivano invocate indistintamente le categorie della subordinazione, dell'autonomia, dell'associazione o dell'atipicità.

Inoltre rientrava nella categoria del **dilettante** chiunque svolgesse attività agonistica senza scopo di lucro e per soli fini ricreativi o di benessere psicofisico.

Con la legge 91/1981, invece, l'attività sportiva è stata distinta in due settori, sulla base delle regole dettate unilateralmente dalle singole Federazioni sportive nazionali:

- **professionismo**
- **dilettantismo**

Lo *status* di professionista, in altri termini, dipendeva dalla scelta arbitraria della Federazione.

Per di più il CONI, al quale era stato devoluto il compito di stabilire «*in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica*» (art. 5, comma 2, lett. d) legge 91/1981), non ha elaborato gli attesi criteri generali, e tanto meno lo hanno fatto le singole federazioni.

Di conseguenza solo alcune di esse (calcio, basket, pugilato, golf, ciclismo, motociclismo) e limitatamente all'attività di vertice (ad es., la sola serie A1 per il basket, le serie A e B e la Lega Pro per il calcio), hanno optato per il professionismo, cosicché è rimasta esclusa l'applicazione della legge n. 91/1981 ai c.d. professionisti di fatto cioè a tutti coloro che ricavano dallo sport la loro unica fonte di sostentamento

In particolare l'art 2 legge 91/1981 individuava quali **figure di professionista sportivo**:

- ATLETA
- ALLENATORE
- **DIRETTORE TECNICO-SPORTIVO**
- PREPARATORE ATLETICO

Mentre la dottrina era divisa circa il riconoscimento del carattere meramente esemplificativo o tassativo a tale elencazione (cfr. De Cristofaro, *Commento alla legge n. 91/1981*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 579; 576; Mazzotta, *Il lavoro sportivo*, in *Foro it.*, 1981, V, 302; Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 2006, 719 ss; nel secondo senso v. Vidiri, *Il lavoro sportivo tra codice civile e lavoro speciale*, in., *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, 58.), la giurisprudenza ha, invece, optato in modo deciso per la natura tassativa dell'elencazione contenuta nell'art. 2, in ragione della specialità della disciplina contenuta nella legge n. 91/1981.

Sul punto significativa è la pronuncia della Suprema Corte 11 aprile 2008, n. 9551: "L'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), cui va applicata la medesima legge n. 91, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che, rispetto al rapporto lavorativo di un massaggiatore con una società calcistica, aveva escluso che potesse trovare applicazione la legge n. 91 del 1981 in luogo della disciplina generale sul lavoro

subordinato e, segnatamente, per quanto concerne le controversie arbitrabili, del disposto dell'art. 806, secondo comma, cod. proc. civ., nonché, sul piano sostanziale, della normativa sui contratti a termine succedutasi nel tempo, del principio di onnicomprensività della retribuzione e del patto di conglobamento).

Peraltro, con riferimento alle sopra indicate figure di **professionisti sportivi**, l'art 3 della legge 91/1981 ha introdotto una presunzione assoluta di subordinazione per i soli atleti.

Infine, quanto alla normativa applicabile sono previste numerose deroghe rispetto al diritto comune del lavoro, che hanno indotto autorevole dottrina (cfr. Tosi, *Sport e diritto del lavoro*, cit., pag 717) a parlare di “*disciplina stabilita dall'ordinamento sportivo*”, meno favorevole di quella propria dell'ordinario diritto del lavoro.

Nessuna disciplina è stata, invece, dettata dal legislatore riguardo ai rapporti di lavoro nello sport dilettantistico, che è rimasto confinato in una sorta di limbo, stretto tra due esigenze contrapposte, ovvero la tenuta economica del settore e la tutela del lavoro, senza distinzione tra situazioni di professionismo di fatto (ad es., società di pallavolo di serie A o di basket di serie A2, istruttori di grossi circoli sportivi di tennis o di golf) e persone che operano in piccole realtà, al limite del volontariato.

Nella prassi diffusa, e fatte salve limitate eccezioni, gli enti sportivi hanno fatto larghissimo ricorso ai contratti di collaborazione, escludendo la natura subordinata dei rapporti di lavoro e quindi realizzando di fatto un vero e proprio *vulnus* di tutela, pur costituendo il lavoro sportivo dilettantistico un settore in astratto assoggettabile alla piena tutela del diritto del lavoro, laddove presenti o comunque vengano accertati i caratteri della subordinazione.

Ed effettivamente la giurisprudenza ha, comunque, in diverse occasioni ritenuto fondate, applicando i principi “cardine” in materia di rapporti di lavoro, a partire da quello di effettività e di indisponibilità del tipo contrattuale (cfr. le due note pronunce della Corte Costituzionale n. 121/1993 e n. 115/1994 alla cui stregua non è consentito al legislatore “*negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove*

da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato", come ad esempio l'art. 36 Cost. in tema di equa retribuzione).

L'indifferenza del legislatore è venuta meno quando si è trovato a fronteggiare l'esigenza di riduzione dei costi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, riconoscendo che esse operano in un settore ritenuto meritevole di particolare cura e sostegno da parte dell'ordinamento, per il valore e il significato sociale che lo sport assume; in quest'ottica, sul piano fiscale, ha provveduto a ricondurre i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche nella categoria dei "redditi diversi" di cui all'art. 67, comma 1, TUIR, in qualche modo regolamentando la possibilità di remunerazione anche per l'attività dilettantistica.

In particolare con l'art 37 legge 342/2000, è stata prevista nell'art 67 TUIR, relativo, appunto ai redditi diversi, una esenzione per "l'esercizio diretto dell'attività sportiva", successivamente estesa, dall'art 90 comma 3 della legge 289/2002 "ai collaboratori coordinati e continuativi di natura non professionale a carattere amministrativo gestionale"; con norma di interpretazione autentica (art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla l. n. 14 del 2009), il legislatore ha chiarito che "nell'esercizio diretto dell'attività sportiva rientrano anche i compensi erogati per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica»; sicché non occorre più che si tratti di redditi erogati per la partecipazione ad una manifestazione o ad una gara ma anche in occasione dell'esercizio di attività preliminari e preparatorie".

Non può tuttavia tacersi il fatto che l'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR è stata foriera di contenziosi, soprattutto di carattere previdenziale, relativamente al controverso problema della natura dei compensi sportivi dilettantistici, dando vita a pronunce giurisprudenziali di tenore opposto, oscillanti tra il riconoscimento di un'area lavorativa speciale e il rispetto rigoroso dell'incipit della disposizione che delimita la categoria dei redditi diversi.

Gli orientamenti altalenanti sono poi stati definitivamente superati dalla Corte di Cassazione (cfr. n. 41397/2021 e le altre successive conformi) che, intervenuta con quasi

quaranta decisioni nell'arco del periodo temporale a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, ha stabilito che i compensi degli sportivi dilettanti potranno ricomprendersi tra i «redditi diversi» di cui all'art. 67 T.U.I.R., lett. m) soltanto se: a) siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano effettivamente finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell'art. 7 d l. n. 136 del 2004; b) siano corrisposti per una prestazione di “*esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica*” in cui è ricompresa, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.l. n. 207 del 2008 anche “*la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*”, in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l'associazione o società dilettantistica, “restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale”. 3) non siano “*conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente*”, intendendosi per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell'art. 53 del TUIR “*l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo*” diversa dall'attività di impresa.

Il legislatore è poi nuovamente intervenuto con **la legge n. 205/2017**, che ha introdotto agevolazioni fiscali per le società sportive anche lucrative e ha innalzato da € 7.500 ad €10.000 all'anno il limite dei compensi esenti da imposte previsti per le collaborazioni sportive.

Il legislatore ha altresì escluso per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dapprima l'obbligo del progetto (cfr. art 61 comma 3. D.lgs.20 settembre 2003 n. 276), poi l'applicabilità dell'art. 2, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, che estende la disciplina posta dalla legge a presidio del lavoro subordinato a quelle collaborazioni, esclusivamente personali ed autonome, che siano “*organizzate dal committente*”.

L'art. 1, commi 358-360, l. n. 205/2017 ha, a sua volta, precisato, con riguardo alla lettera d), comma 2, dell'art. 2, d. lgs. n. 81/2015, che le prestazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (come

individuati e disciplinati dall'art. 90 della legge n. 289/2002) “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”.

Giova precisare che la norma non postula affatto – né potrebbe farlo, neppure attraverso il meccanismo della presunzione legale assoluta – la qualificazione di ogni attività svolta in favore di una società sportiva dilettantistica come di lavoro autonomo, a prescindere dal suo concreto atteggiarsi, in virtù del richiamato principio di indisponibilità del tipo lavoro subordinato.

I commi 358-360 dell'art 1 della legge 205/2017 sono stati abrogati dall'art 13 comma 1 del d.l. 12 luglio 2018, n.87 (c.d. Decreto Dignità) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.96; il comma 2 dello stesso articolo, invece ha disposto la soppressione delle parole “*nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative*”.

Ad oggi sopravvive la previsione dell'art 2, comma 2 lett d) del d lgs 81/2015 nella sua formulazione originaria, atteso che la lettera d) dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'abrogazione della lett. d) del comma 2 dell'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, è stata abrogata dal d.lgs.5 ottobre 2022 n. 163.

2. Riforma del Lavoro Sportivo : dalla legge delega n. 86/2019 al d.lgs 36/2021

Con l'art 5 della legge 86/2019 si è dato avvio alla riforma dello Sport, che mira, tra l'altro a **“introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport”** (art. 3, comma 2, lett. h).

Sul punto, giova preliminarmente rilevare che la riforma non incide sul potere delle Federazioni; l'art. 38, d. lgs. n. 36/2021 prevede tuttavia che, decorsi otto mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa, “*le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport*”.

Più in generale, l'art 38 del d. lgs 36/2021 ("Area del professionismo e del dilettantismo"), distingue due aree del settore sportivo:

- **area del professionismo:** *"è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate ((, anche paralimpiche,)) secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI ((e dal CIP, per quanto di competenza)) per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. **Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI ((e il CIP, per quanto di competenza,)), dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport"***
- **area del dilettantismo:** *"comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria".*

In tale area rientrano anche gli enti del terzo settore *"che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata"*.

In sostanza, dunque, le categorie del professionismo e del dilettantismo non sono più utilizzate dal legislatore per distinguere il lavoratore sportivo, bensì per identificare l'area delle società sportive con scopo di lucro (professionistiche) e quelle senza scopo di lucro (dilettantistiche).

L'appartenenza del lavoratore sportivo all'area professionistica o dilettantistica – il cui ambito di definizione rimane sempre demandato alla qualificazione formale operata dalle Federazioni – verrà in ogni caso a determinare l'applicazione di una disciplina differenziata sotto il profilo contrattuale, tributario e previdenziale.

L'art. 39 del d. lgs. 36/2021 prevede poi la possibilità del passaggio al professionismo dello sport femminile, ma lo rimette pur sempre alla scelta delle Federazioni, benché con un meccanismo incentivante di sostegno economico.

3. Il lavoratore sportivo...

Venendo ad esaminare più da vicino il contenuto della riforma, l'art 5 primo comma della legge delega contiene anche un primo riferimento alle “figure tipiche di lavoratore sportivo”:

<< 1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- c) **individuazione**, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di

gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;

d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;

e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;

f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;

g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico;

i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di

forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;

n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive.

2-4 omissis >>

Il d. lgs 28 febbraio 2021 n. 36 (“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”) definisce

LAVORATORE SPORTIVO

(art. 2 comma 1 lettera “dd”)

“**l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara ((e ogni altro tesserato))** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo **((nei termini indicati dall'articolo 25))**”

* La norma è stata così modificata dal d. lgs. 29 agosto 2023 n. 120 entrato in vigore il 5.9.2023 con l'aggiunta di “ogni altro tesserato” fra i soggetti rientranti nella categoria di lavoratore sportivo e con l'espresso rinvio all'art. 25 dello stesso d. lgs.

Secondo l'art. 25 del d. lgs 36/2021:

<<1. È **lavoratore sportivo** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il **direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo** a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo **ogni altro tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, che

svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n.3 del codice di procedura civile.

3. (omissis).

3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. **possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.**

4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS 5 OTTOBRE 2022, n. 163. (Il comma recitava: “Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”).

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori **dipendenti delle amministrazioni pubbliche** di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, possono prestare **in qualità di volontari** la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi **si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2 (*)**. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e **preveda il versamento di un corrispettivo**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. **In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6 (**). I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater (***)**. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività

sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida (...)>>

(*) L'art 29 del d.lgs 36/2021 rubricato "Prestazioni sportive dei volontari" prevede che:

"1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

((Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.))

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"

(**) L'art 35 d.lgs 26/2021 rubricato "Trattamento pensionistico" al comma secondo prevede: "Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e della quale si applicano le relative norme".

Il comma 8 bis prevede, invece, che "L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui".

Il comma 8 ter, infine, sancisce che "Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente"

Il comma 6 dell'art 36 del d. lgs 36/2021 prevede invece che: "I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. ((In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446))".

(***) Ai sensi dell'art 36 comma 6 quater, "Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600".

L'inquadramento contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 può dunque, ricorrendone i presupposti, essere ricondotto tanto al lavoro subordinato quanto al lavoro autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.

Il decreto correttivo *bis* ha inserito al comma 3-*bis* dell'art. 25 la possibilità da parte dei soggetti dell'ordinamento sportivo di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale “secondo la normativa vigente”.

La novella ha fatto sorgere dubbi interpretativi in quanto non si comprende se il legislatore abbia inteso riferirsi alle prestazioni occasionali disciplinate dall'art. 54-*bis* del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (*), convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. PREST.O) e/o ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 2222 del c.c.

(*) **art. 54-bis DL 24 aprile 2017, n. 50 (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale):** <<1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro
(...)
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
(...)
6. **Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:**
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13.
b-bis) **le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.**
(...)

L'INAIL con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 e l'INPS con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 ritengono che il richiamo alla “normativa vigente” si riferisca sia ai soggetti di cui all'art. 2222 del c.c., per i quali è possibile attivare un rapporto di lavoro autonomo occasionale, sia alle prestazioni occasionali di cui all'art. 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. Prest.O).

LAVORATORE SPORTIVO è dunque:

- **colui che, dilettante o professionista, “esercita attività sportiva” verso corrispettivo** a favore di determinati soggetti (soggetto iscritto nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive

- Associate, degli Enti di Promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, di CIP, di Sport e Salute spa e di ogni altro soggetto tesserato);
- **ogni altro tesserato**, ai sensi dell'articolo 15, **che svolge verso un corrispettivo** a favore dei soggetti di cui al primo periodo **le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

L'art 15 primo comma del d. lgs. 36/2021 disciplina il tesseramento quale **“atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva ((, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato)) e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva ((, anche paralimpici))”**.

Il secondo comma riconosce al tesserato il *“diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata ((e dall'Ente di promozione sportiva, anche paralimpici, di appartenenza dell'associazione, dalla società sportiva, dai Gruppi Sportivi Militari o dai Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato)) per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.*

Infine, il comma 3 dell'art 15 prevede che *“I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza”*.

L'art 16, invece, disciplina il tesseramento degli atleti minorenni e prevede, tra l'altro che, *“3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2. 4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 hanno presentato tale richiesta”*

4. ...e le figure tipiche: su dirigente sportivo, arbitro e direttore di gara

Costituiscono **figure tipiche di lavoratore sportivo** così come sopra definito:

1. **Atleta**
2. **Allenatore**
3. **Istruttore**
4. **Direttore Tecnico**

5. DIRETTORE (dirigente) SPORTIVO

6. Preparatore Atletico

7. DIRETTORE DI GARA (arbitro)

Non rientrano, invece, nella categoria dei lavoratori sportivi:

- i tesserati che svolgano verso corrispettivo mansioni di carattere amministrativo-gestionale necessarie per lo svolgimento di attività sportiva (collaboratori amministrativo-gestionali, addetti all'impianto-custodi, addetti alle pulizie, manutentori);
- coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. fisioterapisti, medici, psicologi).

In particolare il d. lgs. definisce **DIRETTORE DI GARA (ARBITRO)** <<Il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive>> (art. 2 comma 1 lettera "o" d. lgs. 36/2021).

L'art 18 d. lgs. 36/2021, oltre ad individuare le mansioni dei direttori di gara <<1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati>> riserva <<2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara...ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle ((Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici)), dotate di autonomia operativa>>.

L'art 25 dello stesso d. lgs. disciplina poi il reclutamento dei direttori di gara, i loro compensi e altri adempimenti amministrativi, prevedendo che:

<<6-bis. Ai **direttori di gara** e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano **nel settore dilettantistico**, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, **nei limiti dell'articolo 29, comma 2 (*)**, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. **Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6 (**).**

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le **comunicazioni al centro per l'impiego** di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1006, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La

predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, **l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.**

((6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024))...>>

(*) Il comma 2 dell'art 29 del d. lgs 36/2021 prevede che “2. **Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.** Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

((Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.))”

(**) Il comma 6 dell'art 36 del d. lgs 36/2021 prevede invece che: “I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. ((**In ogni caso**, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446))”.

L'art 28 del d. lgs 36/2021 nella formulazione originaria prevedeva che “Il contratto individuale col **direttore di gara** è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente”. Tale disposizione è stata oggetto di plurimi interventi da parte del legislatore, fino alla formulazione attuale che ha definitivamente eliminato la previsione originaria. (cfr. *ultra*).

Il **DIRETTORE (o dirigente) SPORTIVO** è invece <<il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il Tesseramento>> (art. 2 comma 1 lettera “p” d. lgs 36/2021).

Diversamente il **DIRETTORE TECNICO** è <<il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva>> (art. 2 comma 1 lettera “q” d. lgs. 36/2021)

Secondo l'art 17 d. lgs 36/2021:

“1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e **dirigenti sportivi** sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale ((, dalla Disciplina sportiva associata)) o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza”.

Fatte salve le sopra richiamate definizioni e le disposizioni in tema di reclutamento, formazione, designazione dei direttori di gara e il rinvio alle norme dell'ordinamento sportivo, non si rinviene nel d. lgs 36/2021 una disciplina specifica delle figure oggetto del *focus*, disciplina che dovrà dunque essere ricercata in quella di carattere ai rapporti di lavoro sportivo

5 I rapporti di lavoro sportivo

Il decreto legislativo 36/2021, infatti, una volta definite le figure tipiche di lavoratore sportivo, disciplina al titolo V il **RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO** (in cui non rientrano le collaborazioni a carattere amministrativo gestionale di cui all'art 37) distinguendo:

Rapporto di lavoro Subordinato (art 26 d. lgs. 36/2021):

“1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo **non si applicano** le norme contenute negli articoli 4, 5, e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (...), negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell'articolo 2103 del codice civile.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo **può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.** È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva ((, anche paralimpici)). **Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.**

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ((, anche paralimpici))

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva ((, anche paralimpici)) **possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.**

5. Nel contratto può essere prevista una **clausola compromissoria** con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni”

Rapporto di lavoro nei settori professionistici (art 27 d. lgs. 36/2021):

“1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale ((o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche paralimpici,)) e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata ((, anche paralimpici,)) per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata è condizione di efficacia del contratto.

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art 28 d. lgs. 36/2021):

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.

3. L'associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a Inps e Inail in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. **Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.** All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 AGOSTO 2023, N. 120

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. **Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.**

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3 ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a ((ottobre)) 2023, possono essere effettuati ((entro il 30 novembre))>>.

L'art 28 d. lgs 36/2021 è stato oggetto di plurime modifiche che hanno finito per soppiantare del tutto la previsione originaria ("Il contratto individuale col **direttore di gara** è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente").

In particolare:

- è stato innalzato da 18 a 24 ore il numero di ore settimanali di cui alla lettera a) del comma 2;
- è stato soppresso l'inciso conclusivo del comma 3 ("**Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali**");
- al comma 4, primo periodo, è reso facoltativo la tenuta del libro unico del lavoro in via telematica;
- è stato ampliato fino ad ottobre 2023 il periodo paga di riferimento per gli adempimenti e i versamenti da effettuarsi in sede di prima applicazione prorogandone la scadenza al 30 novembre 2023.

In sintesi, la riforma da un lato offre una regolamentazione organica del rapporto di lavoro subordinato sportivo (con significative deroghe rispetto alla disciplina generale), trasversale sia all'ambito dilettantistico che a quello professionistico (art 26); dall'altro lato introduce una disciplina speciale per il lavoro professionistico (art 27) e per quello dilettantistico (artt 28 e 37); infine riconduce ad unità il lavoro sportivo tramite il rinvio alle norme di diritto comune, in quanto compatibili, per quanto non previsto dal d.lgs. 36/2021, ferma restando la presunzione di subordinazione (solo) per gli atleti professionisti e l'individuazione della collaborazione coordinata e continuativa come schema di riferimento per l'area del dilettantismo.

Peraltro deve evidenziarsi che la scelta del tipo contrattuale dipenderà, oltre che dalla situazione concreta in cui il lavoratore sportivo sarà chiamato ad operare, anche dai regolamenti dei vari enti dell'ordinamento sportivo (ad esempio, l'art 1 del Regolamento Associazione Italiana Arbitri prevede espressamente che l'AIA riunisce, nel contesto della FIGC, «riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, **senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIGC e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa**>>), regolamenti che possono significativamente interferire nel concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro (e delle relative tutele), di talché è auspicabile un coordinamento degli stessi con le disposizioni della riforma.

Si riconosce tuttavia espressamente la possibilità che anche l'attività di lavoro sportivo possa essere oggetto di prestazioni occasionali (art. 25, comma 3 bis).

Si superano le collaborazioni sportive dilettantistiche, prevedendo per i lavoratori sportivi con contratto di collaborazione continuativa e coordinata, l'iscrizione alla gestione separata Inps con un'aliquota che varia in ragione dell'iscrizione del lavoratore ad un'altra gestione previdenziale (art. 35).

E' poi riconosciuta la possibilità di una **prestazione di tipo volontario** (art. 29), che si colloca al di fuori dei rapporti di lavoro tanto subordinato quanto autonomo.

Infine, si introduce, o, meglio, si ribadisce, anche per i contratti di lavoro sportivo la possibilità della certificazione. Al riguardo, nel tentativo di circoscrivere i rischi connessi all'aleatorietà del contenzioso in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro e di accrescere quella certezza che l'istituto *de quo* non riesce a conseguire, il legislatore tenta di attribuire un ruolo rilevante proprio in funzione qualificatoria alla contrattazione collettiva o, in via sussidiaria, al Presidente del Consiglio o all'“Autorità politica da esso delegata in materia di sport” tramite decreto “*da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore*” del d. lgs. n. 36/2021 (art. 25, comma 3).

Quanto alla disciplina dei contratti di lavoro subordinato, la riforma appronta una **regolamentazione unitaria per professionisti e dilettanti**.

In questa logica il legislatore, da un lato, ha previsto che, nell'ottica della formazione dei giovani **atleti** e “*per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa*”, le società o associazioni sportive possano “*stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore ..., e **contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca***” (art. 30, comma 1), cui si applica una disciplina parzialmente speciale rispetto a quella di cui agli artt. 41 ss., d. lgs. n. 81/2015.

D'altro lato, con l'evidente fine di attribuire alle società ed alle associazioni sportive una maggiore flessibilità, ha ribadito, estendendola al dilettantismo, la legittimità del ricorso a contratti a termine per i lavoratori sportivi senza la necessità di alcuna causale giustificativa e col solo limite della durata quinquennale, peraltro con illimitata rinnovabilità, prevedendo espressamente la completa inapplicabilità della disciplina generale di cui agli artt. 19-29, d. lgs. n. 81/2015 (art. 26, comma 2, d. lgs. n. 36/2021).

La medesima *ratio* è, del resto, alla base della sancita inapplicabilità della disciplina sui licenziamenti (art. 26, comma 1): il recesso *ad nutum*, già previsto nell'ambito del professionismo dalla legge n. 91/1981, è esteso a tutti i lavoratori sportivi.

Quanto alla fase della stipulazione del contratto di lavoro ed il contenuto di quest'ultimo, si conferma opportunamente tanto la possibilità che nel contratto individuale sia introdotta una clausola compromissoria per il deferimento ad arbitri delle "*controversie concernenti l'attuazione del contratto*" (art. 26, comma 5), quanto il divieto di clausole o patti di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto (art. 26, comma 6): ancora una volta in entrambi i casi con estensione al settore del dilettantismo.

Decisamente innovativa, nell'ambito del solo lavoro sportivo professionistico, è, infine, l'introduzione dell'obbligo di deposito in Federazione, unitamente al contratto di lavoro, di tutti gli ulteriori contratti stipulati tra le parti ivi compresi quelli promo-pubblicitari, entro 7 giorni dalla stipulazione (art. 27, comma 5). La previsione è del tutto condivisibile in quanto diretta a rendere trasparente l'intero assetto delle pattuizioni tra le parti, anche e soprattutto al fine di evitare i rischi di evasione o elusione fiscale.

Al contrario le eccezioni più significative concernono, come per il solo sport professionistico sotto il vigore della l. n. 91/1981, l'inapplicabilità, oltre che della menzionata disciplina limitativa dei licenziamenti, delle norme dello Statuto dei Lavoratori (4,5) in tema di controllo a distanza e di accertamenti sanitari nonché quelle di modifica delle mansioni, norme

ritenute incompatibili con il lavoro sportivo e con le relative modalità di svolgimento, oltre che, per quanto concerne l'uso degli impianti audiovisivi, con le esigenze del pubblico e delle televisioni.

Alcuni nodi continuano, peraltro, a non essere risolti, come quello del diritto al **trattamento di fine rapporto**.

Al riguardo l'art. 26, comma 4, d. lgs. n. 36/2021 ripropone il contenuto dell'art. 4, comma 7, l. n. 91/1981, ancora una volta estendendolo allo sport dilettantistico.

La norma, che sancisce la possibilità per le federazioni sportive nazionali di *“prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile”*, solleva il dubbio se i fondi di previdenza volontaria sostituiscano il t.f.r. o se quest'ultimo spetti anche agli sportivi.

Sul punto la dottrina era divisa sotto il vigore della l. n. 91/1981 e il legislatore ha perso una buona occasione per pronunciare una parola chiara e definitiva.

A ben vedere, tuttavia, l'art. 2123 c.c. non esclude la corresponsione del t.f.r., ma si limita a disporre la deducibilità dallo stesso di quanto venga destinato ai fondi di previdenza, in qualche modo dando per scontata la corresponsione diretta del t.f.r. nel caso di mancata costituzione di un fondo di fine attività.

La Circolare INPS n. 88/2023 evidenzia che il legislatore non ha escluso per i lavoratori sportivi subordinati la disciplina del TFR contenuta nell'art. 2120 del codice civile.

Si deve però tener conto – come chiarito dalla stessa circolare - di quanto disposto dall'art. 26, comma 4, di talché qualora il lavoratore sportivo subordinato non maturi il diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2123 del codice civile, o nei casi in cui le FSN, le DPA e gli EPS, anche paralimpici non abbiano provveduto alla costituzione del fondo previsto dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 36/2021, il datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR maturate ai sensi dell'art. 2120 del codice civile **al Fondo di Tesoreria**, istituito dall'art. 1,

comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove ricorrano i necessari presupposti (circolare INPS n. 70/2007) e con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme di previdenza complementare.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore sportivo maturi il TFR ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, il datore di lavoro è tenuto altresì all'obbligo di versamento della contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia.

Si tratta di una soluzione dirimente con riguardo ad atleti e allenatori professionisti che militino a lungo nella stessa società, ma per gli altri lavoratori sportivi subordinati, specie nell'ambito del dilettantismo, essa appare del tutto pacifica e coerente con la natura del rapporto, oltre che con il testo della norma.

5. Aspetti previdenziali

Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro sportivo sono contenuti nei seguenti articoli del d. lgs 36/2021:

- **Art. 33 - Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori**

*<<1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi **si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva.** Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21 comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.*

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai **lavoratori sportivi** si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, **a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.** ((Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166 per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo)).

3. **Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.** La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

4. **Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1995, n. 797 e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. **Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI),** di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92

6-7. (omissis)

- **Art. 34 - Assicurazione contro gli infortuni-**

<<1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, ((su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,)) sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

((3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.))

4. Per gli sportivi dilettanti, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4>>.

In sintesi, salve le disposizioni specifiche contenute nel d. lgs 36/2021, trovano espressa applicazione tutte le norme in materia di sicurezza, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva, e della vigente disciplina a tutela di malattia, infortunio, gravidanza, maternità e genitorialità, nonché contro la disoccupazione involontaria.

Per quel che riguarda l'assicurazione contro gli infortuni, l'art 34 primo comma d. lgs 36/2021, prevede l'obbligo assicurativo per i lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 1124/1965 (enti privati, società di ogni tipo, committente del lavoratore subordinato, ecc.) anche in presenza di previsioni, di legge o contrattuali, di tutela con polizze privatistiche.

Il legislatore rinviava a un successivo decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, l'individuazione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

In attuazione della predetta disposizione, nel testo in vigore prima delle modifiche disposte dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 (c.d. primo correttivo), è stato adottato il decreto 21 novembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato 16 dicembre 2022, concernente *“Retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo e data di decorrenza dell'obbligo assicurativo dei lavoratori sportivi subordinati di cui all'art. 34, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”*.

L'INAIL, nella circolare n. 46/2023, dichiara che, allo stato attuale, per determinare i premi assicurativi, occorre far riferimento al suddetto decreto anche se il primo correttivo richiedeva per l'adozione del decreto interministeriale in argomento il concerto con l'Autorità Delegata in materia di sport.

Per quanto riguarda i riferimenti tariffari, i datori di lavoro dei lavoratori sportivi indicati all'art. 25, (come già i datori di lavoro degli sportivi professionisti di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91) sono classificati nella **gestione industria** e, riguardo alle **Tariffe dei premi**, si fa riferimento a quelle approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica, invece, in via esclusiva la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289, che risarcisce solo i casi di **infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive** dai quali sia **derivata la morte o una inabilità permanente** entro due anni dall'infortunio, nella misura minima di un capitale non inferiore a 80.000 euro in caso di morte ovvero di un indennizzo di 800 euro a punto in caso di invalidità permanente, secondo la tabella lesioni allegata al decreto.

La circolare INAIL n. 46/2023 esclude espressamente dalla tutela dell'Inail i direttori di gara e i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico (cfr. pag. 22 Circolare INAIL)

- Art 35 - Trattamento pensionistico-

<<1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto **hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto.** Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, ((entro il 30 giugno 2024)), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

4. (...)

5. **Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.**

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura

pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

(...)>>

Sul piano previdenziale viene dunque meno l'equiparazione del lavoro subordinato a quello autonomo.

Infatti, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, **tutti** i lavoratori sportivi professionisti (subordinati e non) sono iscritti al **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPLS)** (ovvero a quello che era il Fondo Pensione Sportivi Professionisti) assieme ai lavoratori sportivi dilettanti **subordinati**

I lavori dilettanti autonomi o collaboratori sono iscritti alla **Gestione Separata INPS** di cui all'art 2 comma 26 legge 335/1995, salvo che siano titolari di un reddito inferiore ad € 5.000.00, nel qual caso godono dell'esonero contributivo; in caso di pluri-committenza, il limite della franchigia è determinato come somma dei compensi erogati da tutti i committenti.

I lavoratori sportivi dilettanti iscritti alla Gestione Separata INPS (e quindi titolari di un reddito superiore a € 5.000,00) sono tenuti al versamento di contributi previdenziali da calcolarsi sulla

parte eccedente tale soglia; laddove i redditi siano superiori a € 15.000,00, saranno soggetti anche ad imposizione fiscale.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2027, l'imponibile previdenziale sul quale applicare l'aliquota del 25% è ridotto della metà. Tale riduzione non equivale a decontribuzione ma a riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. Non subiscono, invece, riduzioni le aliquote aggiuntive (c.d. contributi minori) previste a tutela della malattia, maternità, assegni nucleo familiare, degenza ospedaliera e disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero.